

Allegato "E" al n.8002 della Raccolta

Statuto

Art. 1 Denominazione e sede dell'Associazione

1.1 La denominazione dell'Associazione è "BASILICATA CREATIVA ETS, Cluster per i settori culturali e creativi della Basilicata", in breve "Basilicata Creativa ETS" (di seguito "l'Associazione").

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Matera alla via Lanera snc c/o Università degli studi della Basilicata.

L'Associazione può istituire sedi secondarie a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 2 Forma giuridica e durata

2.1 L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione Riconosciuta" secondo quanto stabilito dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile e rientra nella categoria di "Altri Enti di Terzo Settore" indicata dall'art.5, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117) ed è sottoposta alla Legge italiana.

2.2 L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata, e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con maggioranza qualificata dei 3/4 degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute in base alle disposizioni del successivo articolo 23 del presente statuto.

2.3 L'Assemblea approva l'eventuale regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Obiettivi, attività e scopo

3.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'Associazione persegue le proprie finalità e in particolare aggregare le Imprese, le Università, i Centri di Ricerca e le Organizzazioni pubbliche e private che operano nei settori delle industrie culturali e creative, per stimolare la nascita di nuovi progetti sostenibili per di crescita culturale ed economica della BasiliCata.

L'Associazione, opera attraverso le seguenti azioni e/o attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore e, in particolare quelle evidenziate dalla seguenti lettere:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, Lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In aggiunta l'Associazione:

promuove e attiva piani strategici e progetti territoriali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altri Cluster e/o aggregazioni d'impres e centri di ricerca in regione, in Italia e all'estero;

definisce e promuove servizi tecnici e gestionali per le Impres aderenti, con particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo competitivo, all'innovazione tecnologica e gestionale, alla qualità aziendale di processo e di prodotto, alla certificazione di qualità ed al marketing territoriale, alla tutela della proprietà intellettuale, al credito agevolato per le PMI, all'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

promuove e attua politiche del lavoro attive, con particolare riguardo ai servizi di qualificazione professionale della domanda e dell'offerta e favorendo lo scambio di informazioni e proposte tecniche nell'interesse dei Soci aderenti e dei potenziali utilizzatori di prodotti/servizi;

promuove percorsi di educazione all'impresa culturale e creativa, accompagnando le imprese tradizionali in percorsi di innovazione attraverso nuove chiavi di lettura che passano da differenti approcci culturali e creativi;

promuove campagne di fund raising mirate al raggiungimento

degli scopi associativi, per garantirne la sostenibilità dei progetti messi in campo e l'ampia partecipazione dei Soci aderenti e degli stakeholders esterni;

promuove accordi e collaborazioni con Organizzazioni Istituzionali, sia pubbliche che private, operanti nei settori della cultura e della creatività in Basilicata, in Italia e all'estero, al fine di attuare, in maniera efficace e sostenibile, i progetti e le attività previste nei piani strategici operativi dell'Associazione.

L'Associazione compie e compirà tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi, escludendo quelle attività in conflitto di interesse con le attività degli aderenti che godono dei pieni diritti associativi.

3.2 L'Associazione favorisce la collaborazione tra le Imprese, le Università e gli enti ricerca perché possano essere propulsori della crescita economica sostenibile del territorio, in accordo con le linee guida definite dalla Regione Basilicata in materia di politiche di Smart Specialisation Strategy (S3), come suggerito dalla Commissione Europea in ottemperanza ai Piani Operativi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nonché in linea con le politiche stabilite dai Ministeri in materia di Cluster tecnologici nazionali, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di ricerca, innovazione e internazionalizzazione.

L'associazione promuoverà la costituzione di partenariati a partire dalle Organizzazioni associate, coinvolgendo altre realtà operanti sul panorama territoriale, nazionale e internazionale e al fine di cogliere le opportunità offerte dai fondi a gestione diretta della Commissione Europea (Horizon, Erasmus, Interreg, ecc).

L'Associazione collaborerà con la Regione Basilicata e con gli attori chiave territoriali oltre che con Ministeri competenti, ai fini dell'implementazione di programmi di sviluppo sostenibile e di accelerazione per la transizione digitale e verde promossi a livello territoriale, nazionale ed internazionale. L'Associazione, previa deliberazione dell'Assemblea Generale, potrà aderire e partecipare ad altri soggetti giuridici le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto.

3.3 L'Associazione realizza tutti gli atti e assume tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale.

3.4 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale. L'Associazione non può distribuire,

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 4 Condotta Etica

Tutti i Soci dell'Associazione si impegnano a dare prova di integrità e a rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri Soci.

#### Art. 5 Adesione all'Associazione

L'Associazione è formata da soci ordinari. Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base alla delibera dell'Assemblea generale.

5.2 Possono far parte dell'Associazione le Imprese e gli Organismi di Ricerca che sono portatori di innovazione (quali modelli, strumenti, prototipi, strategie, servizi innovativi) che operano nei settori della cultura e della creatività e che operano per il raggiungimento di scopi in linea con l'oggetto sociale dell'Associazione stessa, nonché tutte le organizzazioni che risulteranno iscritte al costituendo "Albo delle Imprese Culturali e Creative" e/o che opereranno all'interno delle costituende "Zone franche della Cultura", in linea con la LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy". Nello specifico i soggetti aderenti dovranno essere:

-Imprese (sia individuali che collettive in qualsiasi forma costituite), reti d'impresa, consorzi d'impresa, società consortili e/o organismi che risultino iscritti nel Registro delle imprese;

-Università;

-Enti pubblici di ricerca;

-altri Organismi di ricerca pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE n. 651 2014.

5.3 I Soci dovranno dimostrare che le loro attività siano connesse ai seguenti settori:

settori culturali (ICT e software, media e multimedia, audiovisivo, industria dei videogame, cinema, editoria;

settori creativi (design, comunicazione, architettura;

Patrimonio (beni culturali, arti visive, luoghi dello spettacolo, centri multiculturali, conservazione,

valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, valorizzazione del territorio e ambiente);  
Performing arts (teatro, danza, musica, festival);  
Creative driven (servizi e/o prodotti a supporto della cultura e della creatività, innovazione sociale, cross-fertilization, ecc);  
Turismo culturale e sostenibile.

5.4 Tutti i Soci devono essere soggetti dotati di personalità giuridica di natura commerciale e operare in conformità alla legislazione italiana. I Soci che perdano lo status richiesto ai termini del presente articolo cesseranno immediatamente dallo status di membro dell'Associazione.

5.5 I Soci possono avere sede legale nella Regione Basilicata e nelle altre regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, purché alla data di richiesta di adesione abbiano sede operativa e/o unità locale in Basilicata.

5.6 Tutti i Soci, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione e partecipano all'elezione dei componenti del Comitato Direttivo.

5.7 Tutti i Soci saranno tenuti a versare una quota associativa annuale e/o altro tipo di contributo proposto annualmente dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea generale.

#### Art. 6. Domanda di adesione

6.1 Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta;

la domanda di adesione sarà compilata su appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Nella domanda devono essere specificate le generalità del legale rappresentante dell'impresa e/o dell'Organizzazione pubblica o privata richiedente, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede legale e di eventuali sedi operative e/o unità locali, il numero dei dipendenti/collaboratori e l'ammontare dell'ultimo fatturato. Il Comitato Direttivo dovrà verificare la documentazione inviata e la presenza dei requisiti richiesti.

Alla prima seduta utile, successiva alla presentazione della domanda, l'Assemblea generale procederà all'accettazione o meno della richiesta su maggioranza semplice dei votanti. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in seconda convocazione.

I nuovi Soci possono comunque essere ammessi a titolo provvisorio sulla base di una risoluzione adottata a maggioranza dei presenti nel corso di una riunione ordinaria del Comitato Direttivo. Questo tipo di ammissione

provvisoria è sottoposta a conferma formale in occasione della riunione successiva dell'Assemblea Generale, a seguito della quale dovrà essere versata la quota associativa, entro un mese dalla ricezione della formale comunicazione. L'adesione decorre dalla data di accettazione della domanda da parte dell'Assemblea e si intende rinnovata di anno in anno a seguito del versamento della quota annuale.

6.2 La trasformazione, fusione e scissione dell'Impresa e/o Organizzazione pubblica o privata, implicano la ripresentazione della domanda di adesione all'Associazione e la riconsiderazione e verifica dei requisiti formali e sostanziali. La cessazione dell'attività del Socio aderente, comporta automaticamente l'uscita dall'Associazione.

#### Art. 7. Diritti e doveri dei soci

Ogni associato, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa, nonché, ha diritto a proporsi quale candidato degli organi dell'associazione.

Il Rappresentante in Assemblea delle organizzazioni associate ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta inviata al Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

#### Art. 8. Decadenza dei soci

La qualità di associato si perde per decesso, recesso (ai sensi dell'art.24, comma 2, del c.c.) o esclusione.

8.1 Le dimissioni volontarie o recesso devono essere inviate a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario; in caso contrario la quota associativa dovrà essere corrisposta, integralmente per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di Socio e al versamento del contributo economico restano immutati.

8.2 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere

comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'esclusione di uno dei soci deve poi essere definitivamente deliberata con la maggioranza semplice dell'Assemblea Generale.

8.3 In caso di liquidazione, qualsiasi forma di cessazione dell'attività, apertura di una procedura concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura analoga che ponga fine alle attività di uno dei Soci, metterà automaticamente fine alla sua adesione alla fine del mese nel corso del quale tale evento si è verificato.

8.4 Ogni soggetto che cessi di essere Membro per ragioni dovute a dimissioni, esclusione o liquidazione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote e le somme già versate.

#### Art.9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea generale

Il Comitato Direttivo

Il Presidente

Due Vicepresidenti di cui uno con funzione di Vicario

Il Tesoriere (se nominato)

Il Segretario (se nominato)

Il Revisore contabile unico (se nominato).

Tutte le cariche sociali tranne il Revisore contabile unico, sono a titolo gratuito; tuttavia potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese sostenute preventivamente deliberate dal Comitato Direttivo.

#### Art. 10. Assemblea Generale

10.1 L'Assemblea generale dell'Associazione può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soggetti aderenti all'Associazione come individuati all'art. 5 del presente statuto, ogni socio rappresentato dal legale rappresentante o da eventuale altra persona fisica delegata per iscritto.

Ad ogni Socio aderente, è attribuito un solo voto, si applica l'art.2373 c.c. in quanto compatibile.

Ogni partecipante all'Assemblea, salvo l'ipotesi di votazione a scrutinio segreto, non potrà esprimere più di due voti per delega.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

10.2 L'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo e nella data da lui fissati per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in

via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

La convocazione all'Assemblea generale è inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica almeno due settimane prima della data stabilita. Il luogo dell'Assemblea generale è indicato nella convocazione ed essa può tenersi in qualsiasi sede in Italia. L'Assemblea generale può essere convocata in qualunque momento il Comitato Direttivo riterrà opportuno e necessario o se richiesto da un terzo dei Soci, attraverso notifica al Presidente.

10.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della maggioranza dei Soci aderenti all'Associazione, in regola con i versamenti della quota associativa e in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di soci partecipanti in regola con i versamenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione sia in seconda convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aderenti all'Associazione, in regola con i versamenti della quota associativa

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese, in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aderenti all'Associazione, in regola con i versamenti della quota associativa.

I sistemi di votazione sono proposti da chi presiede l'Assemblea e ratificati a maggioranza dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti all'Associazione, ancorché non intervenuti dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente vicario. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell'Assemblea. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione; in caso di sua assenza, il Segretario viene eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge o quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

10.4 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea generale ordinaria approva la politica generale dell'Associazione sulla base delle proposte del Comitato Direttivo e formula raccomandazioni che sottopone all'attenzione del Comitato stesso ai fini della propria applicazione.

10.5 All'assemblea generale spettano le seguenti funzioni:

Elegge il Presidente ed i membri eleggibili nel Comitato Direttivo;

Nomina e revoca, quando previsto, il Tesoriere dell'Associazione;

Nomina e revoca, quando previsto, il Segretario dell'Associazione;

Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Approva il bilancio consuntivo, previsionale e/o il bilancio sociale;

Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

Delibera sulla ammissione e/o sull'esclusione dei Soci;

Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

Approva l'eventuale regolamento interno, l'eventuale codice etico e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Approva l'importo delle quote associative annuali, su proposta del Comitato Direttivo;

Deliberare su ogni altro argomento ad essa proposto dal Presidente e/o dal Comitato Direttivo;

Determinare i contributi finanziari straordinari da parte dei Soci e le modalità di erogazione degli stessi;

#### Art.11 L'Assemblea straordinaria

All'assemblea generale spettano le seguenti funzioni:

Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

#### Art. 12 Il Comitato Direttivo

12.1 Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e dura in carica 3 anni.

Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 7 e un massimo di 15 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci nelle seguenti quantità: 2/3 in rappresentanza dei soci della componente imprenditoriale; 1/3 in rappresentanza dei soci della componente Università, Enti pubblici di ricerca, altri Organismi di ricerca pubblici e privati.

Il Comitato Direttivo elegge due Vicepresidenti, di cui uno con funzione di vicario;

Il Comitato Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti degli Organismi di Ricerca e/o da altri esperti del mondo dell'Impresa e/o da personalità e professionisti che possano supportare le attività e i progetti dell'Associazione. Il Direttivo ne

stabilisce i compiti e la durata in carica.

I membri del Comitato e il Presidente possono essere rieletti.

12.2 Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare svolge i seguenti compiti:

Verifica i requisiti circa l'ammissione di nuovi Associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea;

Promuove l'utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;

Esprime proposte e pareri ad enti deputati ad occuparsi di politica culturale;

Redige il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Redige il regolamento dell'associazione per farlo approvare dall'Assemblea generale;

Stipula convenzioni e/o accordi di partenariato con organizzazioni pubblico/private nazionali ed internazionali di forte rilevanza per l'operato dell'Associazione;

Delibera eventuali contratti di lavoro e/o prestazione professionale per i componenti del Direttivo, in caso di riconosciuta competenza e capacità professionali riferita a eventuali progetti e/o attività che l'Associazione dovrà svolgere, verificando l'assenza di conflitti di interesse;

Aderisce a soggetti giuridici ed enti privati anche nel caso prevedano il versamento di quote associative purché di importo inferiore ad euro 2.000,00, con eventuale nomina di un proprio rappresentante; per importi di quote associative superiori la decisione è demandata all'Assemblea;

Aderisce a progetti o partnership che prevedano un budget per l'Associazione, anche a fronte di un onere economico e/o cofinanziamento a carico dell'Associazione;

Redige un regolamento di funzionamento e gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Propone all'Assemblea l'ammontare e le modalità di versamento della quota annuale da parte dei Soci;

Nomina il Cluster manager/coordinatore operativo, con funzioni di coordinamento e gestione dei progetti e delle attività dell'Associazione, ne fissa la durata e la tipologia del contratto, il compenso ed eventualmente la revoca.

12.3 Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

12.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

La partecipazione al Comitato Direttivo non è delegabile. Qualora un membro del Comitato Direttivo non partecipi consecutivamente a cinque sedute, senza fornire idonea giustificazione scritta, sarà automaticamente decaduto dalla carica e pertanto escluso dalla partecipazione allo stesso Comitato in via definitiva.

12.5 In caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti del Comitato Direttivo, compreso il Presidente, il rappresentante mancante sarà sostituito alla successiva assemblea. Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Componenti del Comitato Direttivo, si intende cessato lo stesso. Il Comitato Direttivo, benché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi componenti.

12.6 Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Comitato Direttivo tiene sue adunanze presso la sua sede legale o, per comprovate esigenze, presso altra sede. Qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, il Presidente dovrà convocarlo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

La Convocazione viene fatta con comunicazione via e-mail contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno ed inviata almeno cinque giorni prima la data prevista o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima la data di convocazione.

Il presidente, novanta giorni prima della data della scadenza del Comitato Direttivo, promuove il rinnovo dello stesso indicando le elezioni.

12.7 L'incarico dei componenti del Comitato Direttivo, con riferimento alle funzioni specifiche di competenza del Comitato è gratuito, fatti salvi i rimborsi di sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del Comitato e preventivamente autorizzate dallo stesso sulla base di apposito regolamento dell'Associazione. Per i rimborsi si attinge al patrimonio associativo regolarmente registrato nei rendiconti economico-finanziari periodici autorizzati dal Presidente.

12.8 Il Presidente, qualora lo ritenga utile per le deliberazioni da adottare e/o per il particolare contributo che ne può derivare, può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo anche persone terze che non ne fanno parte. Partecipano alla riunione del Direttivo anche i componenti dello staff dell'Associazione (dipendenti e/o collaboratori) che supportano il lavoro del Presidente e del Segretario nella redazione dei Verbali, su invito del Presidente.

12.9 I processi verbali delle sedute del Comitato Direttivo sono redatti dal Segretario se nominato dall'Assemblea o da un componente del Comitato stesso. I processi verbali devono contenere i punti principali della discussione e i numeri dei voti resi a favore o contro e gli astenuti ad ogni proposta di deliberazione. Ciascun membro del Comitato Direttivo può richiedere che nel verbale sia dato atto del proprio voto e delle relative motivazioni. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati dal Comitato Direttivo nella seduta seguente, previo invio al Comitato Direttivo, almeno cinque giorni prima di questa seduta.

#### Art. 13 Il Presidente

13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti ed è espressione della componente imprenditoriale in seno all'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, al pari del Comitato Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

13.2 Al Presidente competono i seguenti compiti:

la rappresentanza dell'Associazione;

la convocazione del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;

l'attuazione delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;

la redazione della relazione annuale sulle attività dell'Associazione.

13.3 La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni, per i quali si attinge dal patrimonio associativo regolarmente registrato nei rendiconti economici finanziari periodici.

#### Art.14 I Vicepresidenti

14.1 Nella realizzazione delle attività dell'Associazione, il Presidente sarà affiancato da due Vicepresidenti, di cui uno vicario, espressione della componente Scientifica e della Ricerca in seno all'Assemblea dei Soci di cui al punto 2 dell'art. 5.1. I Vicepresidenti vengono eletti in seno all'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti e durano in carica tre anni.

14.2 La carica, con riferimento alle funzioni specifiche di Vicepresidente, è gratuita così come ogni incarico conferito all'interno dell'Associazione, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni, a cui si attinge dal patrimonio associativo

regolarmente registrati nei rendiconti economico-finanziari periodici e autorizzati dal Presidente.

14.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di Sua assenza o impedimento per qualsiasi motivo dovuto.

#### Art. 15 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea generale con la maggioranza assoluta dei Soci e in regola con i versamenti delle quote. Dura in carica 3 anni.

Egli attua le delibere di carattere economico-finanziario degli organi associativi e sovrintende alla gestione amministrativa amministrativa dell'Associazione e al corretto flusso delle entrate e delle uscite della stessa, nonché, se delegato dal Presidente, alla gestione del conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori dell'Assemblea dei Soci aderenti. Il Tesoriere sarà tenuto a proporre e seguire le indicazioni di un apposito Regolamento di tesoreria redatto in conformità con le leggi vigenti, che definirà le modalità di gestione e rendicontazione delle spese approvate.

L'incarico di Tesoriere è gratuito, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 16 Il Segretario

16.1 Il Segretario è eletto dall'Assemblea e collabora con il Presidente e il Comitato Direttivo nella esecuzione delle deliberazioni, coadiuvandoli nel perseguimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea. Assolve ai compiti di verbalizzazione delle riunioni del Comitato Direttivo nonché delle Assemblee generali. Dura in carica 3 anni. Nel caso fosse impossibilitato ad espletare le sue funzioni verrà sostituito da un membro del Comitato Direttivo designato dal Presidente.

16.2 L'incarico del Segretario è gratuito fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie e preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo sulla base di apposito regolamento dell'Associazione. Per i rimborsi si attinge al patrimonio associativo regolarmente registrato nei rendiconti economico-finanziari periodici autorizzati dal Presidente.

#### Art. 17 Organo di controllo

17.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'articolo suindicato.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.

2399 c.c.

17.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117.

17.3 I membri dell'organo di controllo durano in carica per gli anni solari, non superiori a tre, determinati dall'Assemblea degli Associati all'atto della relativa nomina.

Resta salva la facoltà dell'assemblea degli associati di deliberare la revoca anticipata di almeno 2/3 degli associati. In caso di cessazione per rinuncia, revoca o qualsiasi altra causa dei membri dell'organo di controllo, dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea degli Associati per la nomina del sostituto che resterà in carica per la durata originariamente prevista per il membro sostituito.

17.4 L'organo di controllo è presieduto dal Presidente, il quale ne provvede alla convocazione con invito indicante luogo, data ed ora della riunione e relativo ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga necessario, o in ogni caso qualora ne faccia richiesta scritta almeno un altro membro. La convocazione deve essere effettuata mediante preavviso scritto da inviarsi a ciascun membro all'indirizzo email comunicato dal medesimo all'atto dell'accettazione della nomina, almeno 6 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza motivata almeno 3 giorni prima.

17.5 L'organo di controllo si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

17.6 L'organo di controllo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti alla singola riunione. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In nessun caso il voto può essere espresso per il tramite di un rappresentante.

17.7 Alle riunioni dell'organo di controllo possono assistere tutti gli associati che abbiano fatto preventiva richiesta scritta nonchè i terzi invitati dal medesimo organo di controllo.

Le decisioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto a cura del presidente dell'organo di controllo entro 20 giorni dalla data della relativa adozione.

Il Presidente provvede ad inviare il verbale della riunione

a tutti i membri dell'organo di controllo.

Art. 18 Mezzi finanziari e fondo di gestione

18.1 L'Associazione trae le risorse economiche e i mezzi per il proprio sostentamento da:

quote associative annuali deliberate dall'Assemblea dei Soci;

contributi volontari degli associati;

contributi una tantum o periodici da parte di istituti di credito ed organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici, aziende private ed associazioni che, pur non partecipando all'Associazione, ne condividono gli scopi;

contributi dello Stato, Regione e Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostenere specifiche e documentate attività e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi comunitari e di organismi internazionali;

altre entrate derivanti da iniziative dirette mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge;

rendite e/o proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;

- erogazioni liberali di cittadini che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione.

18.2 Le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità associative ed è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ai soci.

18.3 All'atto di ammissione il socio si obbliga a rispettare le deliberazioni dell'Assemblea generale, nel rispetto delle regole e delle misure stabilite, in ordine a:

contributo annuale ordinario;

eventuali contributi straordinari.

18.4 Il Comitato Direttivo può dichiarare morosi i Soci partecipanti che non hanno osservato l'obbligo del versamento delle quote ordinarie alle scadenze previste dal presente statuto e/o dalle delibere del Comitato Direttivo. Trascorsi tre mesi dalla dichiarazione di morosità senza esito alcuno, il Comitato Direttivo propone all'Assemblea l'esclusione dalla compagine sociale del Socio inadempiente e la conseguente riduzione del patrimonio associativo. Il regolare versamento dei contributi maturati permette ad ogni associato l'esercizio dei diritti sociali.

18.5 Con il fondo di gestione si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze delle attività. Il fondo di gestione rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere destinati ai soci neanche in modo

indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 19 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

eventuale fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei Soci o di terzi in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità, impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;

eventuali avanzi delle gestioni annuali che il Comitato Direttivo potrà destinare a incrementare il patrimonio mediante apposita delibera;

dai proventi degli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;

dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo,

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### Art. 20 Bilancio d'esercizio

20.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Comitato Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione (rendiconto economico finanziario) e il bilancio preventivo predisposti dal Comitato, accompagnate da apposite relazioni illustrative dell'Organo di controllo.

20.2 Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.

#### Art. 21 Codice etico

L'Associazione si impegna ad adottare un Codice etico ispirando ad esso i propri comportamenti ed impegnando i Soci aderenti alla sua osservanza.

#### Art. 22 Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate con il voto della maggioranza semplice degli aderenti all'Associazione in regola con i versamenti.

#### Art. 23 Liquidazione e scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea degli associati provvede ad indicare il liquidatore o i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. Il liquidatore o liquidatori devono provvedere a trasferire il patrimonio dell'Associazione previo parere positivo dell'ufficio regionale, di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza alla fondazione Italia sociale,

secondo quanto previsto all'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117.

Art. 24 Rinvio

Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto, trovano applicazione le vigenti norme in materia di enti del terzo settore (e, in particolare la L.6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 25 Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è esclusivamente competente il Foro di Matera e si applicano gli ordinari criteri previsti dal codice di procedura civile.

Art. 26 Trattamento dati personali dei Soci, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.ii. consentono espressamente il trattamento dei loro dati personali, pertanto, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Plasmati, Notaio in Tursi, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Matera, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore dal 03.07.2023 al 03.07.2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".  
Tursi, li 12 settembre 2024 nel mio studio alla S.P. 154 Tursi/Policoro, località Panevino n.17